

REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD

Via Marconi n. 66 80059 - Torre del Greco (Na) C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 532 DEL 15/05/2023

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N.254/2023 - R.G 438/2022-PUBBLICATA IL 11/01/2023: REVISIONE PREZZI SEVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA 118 CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAIVANO E REVOCA PARZIALE

DELIBERAZIONE N. 1045 DEL 19/11/2021

	STRUTTURA PROPONENTE:	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
--	-----------------------	------------------------------------

Immediatamente Esecutivo

PROVVEDIMENTO:

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:



Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del Greco U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N.254/2023 - R.G 438/2022-PUBBLICATA IL 11/01/2023: REVISIONE PREZZI SEVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA 118 CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAIVANO E REVOCA PARZIALE DELIBERAZIONE N. 1045 DEL 19/11/2021

IL DIRETTORE DEL U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai princìpi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

PREMESSO:

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 20/04/2011 la Confraternita di Misericordia di Caivano risultava aggiudicataria in ATI (per la quota di esecuzione di soli tre postazioni) con altro operatore economico della procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto infermi 118 in emergenza, per n. 12 ambulanze comprensive di equipaggio, per una durata biennale a partire dal 01/05/2011, per un importo mensile per ambulanza pari ad €. 12.000,00;
- che l'affidamento è stato ripetutamente rinnovato, agli stessi patti e condizioni, fino all'avvenuta aggiudicazione della gara del 118 con Deliberazione n. 1114 del 15/12/2021;
- che a seguito di informazione ostativa nei confronti della mandataria, con nota prot. n.0054299 del 12.05.2015 è stata disposta la revoca dell'affidamento in favore dell'ATI aggiudicataria, con la prosecuzione del servizio, in via di emergenza, con la sola Misericordia di Caivano che insieme ad altri OE hanno garantito la continuità del servizio;
- che la stessa Confraternita, con nota prot. n. 62064 del 20/04/2020 e successive note presentate il 19/05/2020 e il 27/05/2020, richiedeva la revisione prezzi per l'appalto relativo al predetto servizio motivando le istanze prodotte sulla base dei maggiori costi derivanti dall'evento pandemico – Covid 19 e, per l'effetto, al maggior utilizzo di DPI;
- che in assenza di riscontro alle istanze di revisione presentate, la Confraternita di Misericordia di Caivano adiva il giudice amministrativo;

pag. 1

- che questa ASL, all'esito del ricorso e in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n.3246/2021, chiamata a pronunciarsi con provvedimento motivato in merito alla domanda di compenso revisionale presentata, richiesto ed acquisito il parere dell'allora Direttore della U.O.C. Affari Legali che si è espresso in senso favorevole richiamando le previsioni dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione n. 1045 del 19/11/2021 disponeva la modifica del contratto originario e riconosceva alla Confraternita di Misericordia di Caivano i maggiori costi per DPI sostenuti relativamente al servizio svolto a favore dell'ASL Napoli 3 Sud per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2021, quantificati in un importo mensile di €. 500,00 per 23 mensilità per le 12 ambulanze in servizio. Contestualmente, con lo stesso atto deliberativo, applicava una penale pari al 50% del prezzo mensile dell'affidamento poiché, sulla base delle attestazioni mensili del Direttore U.O.C. Sistema Emergenza 118, era emerso che per alcune delle dodici postazioni relativamente al periodo da Marzo ad Ottobre 2021 non era stata garantita la presenza a bordo di un infermiere professionale contrariamente a quanto stabilito nel Capitolato;
- che la Confraternita di Misericordia di Caivano, con ricorso al TAR impugnava la predetta deliberazione n. 1045/2021 con cui l'ASL Napoli 3 Sud riconosceva i soli maggiori costi sostenuti nel periodo pandemico ricompreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 in relazione ai necessari DPI, negando di poter dar seguito all'istanza di revisione prezzi con le motivazioni secondo cui la clausola di revisione prezzi non era prevista nel contratto originario, e in aggiunta che nelle reiterate determine di affidamento era evidente il rinnovo della volontà contrattuale non trattandosi, pertanto, di proroghe.

CONSIDERATO:

- che la revisione dei prezzi dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione si applica soltanto alle proroghe contrattuali in senso proprio, non anche a tutti gli altri atti, comunque successivi al contratto originario, con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, 1° giugno 2010; Sezione III, 23 marzo 2012 n.1687 e 11 luglio 2014, n.3585);
- che il TAR Campania, Napoli, Sezione Quinta, con sentenza n. 254/2023 ha accolto il ricorso della ricorrente Confraternita di Misericordia di Caivano per la parte relativa all'annullamento della Deliberazione n.1045 del 19/11/2021 dell'ASL Napoli 3 Sud, e nello specifico alla errata applicazione da parte della Stazione Appaltante della disciplina relativa alla revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. n.163/2006, applicabile al caso di specie in ragione delle plurime proroghe dell'originario contratto. A parere del Giudice amministrativo "omissis.... i provvedimenti amministrativi anche qualora intervenuti successivamente alle scadenze previste, hanno collocato ciascuna proroga in perfetta continuità temporale rispetto alla precedente, senza che possa pertanto dirsi verificato uno iato tra i vari periodi di svolgimento del rapporto contrattuale rispetto ai successivi e senza che tra le parti sia intervenuta alcuna rinegoziazione delle prestazioni offerte in relazione al servizio di trasporto infermi in emergenza 118 per ciascuna postazione".

ATTESO che il TAR Campania, con la sentenza n.254/2023, nei sensi e nei limiti riportati nella motivazione ha disposto:

- di istruire il procedimento di revisione dei prezzi per il periodo da maggio 2012 a maggio 2015, ossia fino alla data di estromissione della mandataria, tenendo conto dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d indice FOI) considerato, così come riportato in sentenza "omissis...che a far data dal maggio 2015 nessuna proroga può dirsi concretizzata essendosi piuttosto proceduto da parte dell'Amministrazione a una pluralità parcellizzata di nuovi affidamenti in favore della ricorrente...omissis";
- di calcolare, sulla somma eventualmente dovuta all'esito dell'istruttoria, gli interessi moratori spettanti ai sensi del D.Lgs. n.231/2002;
- di annullare in parte qua la Deliberazione dell'ASL Napoli 3 Sud n.1045 del 19/11/2021 con la quale la ASL Napoli 3 Sud, limitatamente al periodo 2013-2015 ha escluso in toto l'applicabilità della clausola di revisione dei prezzi;

CONSIDERATO:

- che in ottemperanza alla sopra citata sentenza, questa U.O.C. proponente ha dato avvio alla fase istruttoria per le tre postazioni oggetto dell'originario affidamento in favore della Confraternita in quanto, a parere del giudice adito, le ulteriori due postazioni, reclamate dalla ricorrente, sono state oggetto di nuovo affidamento e, pertanto, escluse dalla revisione prezzi;
- che con nota prot. n. 35170 del 17/02/2023 e successiva nota prot. n.39325 del 24/02/2023 sono stati trasmessi alla Confraternita di Misericordia di Caivano gli importi ammissibili a titolo di revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e a titolo di interessi legali;
- che la ricorrente, con nota prot. 922/23 trasmessa a mezzo pec in data 20/03/2023, condividendo parzialmente il calcolo della Stazione Appaltante ha richiesto l'applicazione degli interessi moratori ex art. 3 del D.Lgs n.231/2002 nonché l'estensione del calcolo revisionale ad una postazione aggiuntiva rispetto alle tre originariamente affidate per effetto della Determinazione n. 1824/2013 con la quale questa Azienda richiedeva alla stessa Confraternita di espletare il servizio per un'ulteriore postazione;
- che con nota prot. n. 58409 del 21/03/2023 si è proceduto alla rideterminazione degli interessi moratori in luogo di quelli legali a partire dal 19/11/2021, ovvero dalla data in cui la Stazione Appaltante ha formalizzato con il provvedimento amministrativo n. 1045/2021 la volontà sulla revisione prezzi, e relativamente alle sole tre postazioni in quanto la postazione aggiuntiva, così come confermato in sentenza, riguardava un nuovo affidamento e non una proroga e, pertanto, esclusa dal processo revisionale;
- che con nota pec prot. n. 928/23 la Confraternita di Misericordia di Caivano ribadiva, a suo dire, che gli interessi moratori dovevano essere riconosciuti dalla data della prima domanda giudiziaria della ricorrente che nel caso in esame corrispondeva al 19/01/2021;
- che all'esito, questa U.O.C. con nota prot. n.65229 del 29/03/2023 confermava totalmente l'esito dell'istruttoria espletata e già rappresentata nella copiosa corrispondenza intercorsa quantificando l'importo di €. 51.360,24 a titolo di revisione prezzi e di €. 5.911,36 a titolo di interessi moratori, e ribadiva, così come asserito dalla giustizia amministrativa (cfr. TAR Lazio Roma sez. III sentenza n.9319 del 07/07/2022) che il termine per il calcolo degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante, completata l'istruttoria, riconosce *l'an* della revisione prezzi e formalizza la sua volontà con un provvedimento amministrativo rappresentato nel caso di specie dalla Deliberazione n. 1045 del 19/11/2021;
- che in assenza di ulteriore riscontro, in ottemperanza a siffatta sentenza, questa ASL ha provveduto a confermare i conteggi revisionali a far data dalla mensilità di maggio 2011 alla mensilità di maggio 2015 nonché a calcolare gli interessi moratori sugli importi revisionali così come esposto nella seguente tabella:

RIVALUTAZIONE PREZZO								
dal	al	Importo origina- rio per postazio- ne	Indice	Importo riva- lutato (Indice FOI)	Numero di postazioni	Totale	Totale annuo	Incremento an- nuo
mag-11	mag-12	12.000,00€			3	36.000,00€	432.000,00 €	€
mag-12	mag-13	12.000,00€	1,03	12.360,00	3	37.080,00€	444.960,00 €	12.960,00 €
mag-13	mag-14	12.360,00€	1,012	12.508,32	3	37.524,96 €	450.299,52 €	18.299,52 €
mag-14	mag-15	12.508,32 €	1,004	12.558,35	3	37.675,06€	452.100,72 €	20.100,72 €
							1.779.360,24 €	51.360,24 €

INTERESSI MORATORI					
dal	al	Capitale	tasso	giorni	Importo
19/11/2021	31/12/2021	51.360,24€	8,00%	42	472,80€
01/01/2022	30/06/2022	51.360,24€	8,00%	181	2.037,52 €
01/07/2023	31/12/2022	51.360,24€	8,00%	184	2.071,30 €
01/01/2023	31/03/2023	51.360,24€	10,50%	90	1.329,74 €
					5.911,36 €

Totale complessivo	57.271,60€
--------------------	------------

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi; **RITENUTO**, pertanto:

- di prendere atto della sentenza del Tar Campania n.254/2023;
- di dare atto delle risultanze raggiunte a seguito dell'istruttoria condotta dalla U.O.C Acquisizione Beni e Servizi relativamente alla revisione prezzi secondo l'indice FOI per il servizio di trasporto infermi in emergenza 118;
- di riconoscere, per l'effetto, alla Confraternita di Misericordia di Caivano l'importo di €. 51.360,24 a titolo di compenso revisionale ex art. 115 del D.Lgs. n.163/2006 ed €. 5.911,36 per interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, dietro presentazione della relativa fattura;
- di revocare in parte la Deliberazione n. 1045 del 19/11/2021 con la quale la ASL Napoli 3 Sud, limitatamente al periodo 2013-2015 ha escluso in toto l'applicabilità della clausola di revisione dei prezzi, e di confermarne il contenuto nelle restanti parti;

VISTO:

- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n. 231/2002;
- art. 10 comma 1, lett. a) e lett. b) della Legge 241/90

RILEVATA l'assenza di motivi ostativi a procedere trattandosi, nel caso in trattazione, di atto dovuto

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate:

DI PRENDERE ATTO della sentenza del Tar Campania n.254/2023, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:

- **Di RICONOSCERE** alla Confraternita di Misericordia di Caivano l'importo di €. 51.360,24 a titolo di compenso revisionale ex art. 115 del D.Lgs. n.163/2006 ed €. 5.911,36 per interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, <u>dietro presentazione della relativa fattura</u>, a seguito dell'istruttoria condotta dalla U.O.C Acquisizione Beni e Servizi relativamente alla revisione prezzi secondo l'indice FOI per il servizio di trasporto infermi in emergenza 118;
- DI REVOCARE, in parte qua la Deliberazione n. 1045 del 19/11/2021 con la quale la ASL Napoli 3 Sud, limitatamente al periodo 2013-2015, ha escluso in toto l'applicabilità della clausola di revisione dei prezzi, come disposto in sentenza;

DI CONFERMARE la Deliberazione n. 1045 del 19/11/2021 nelle restanti parti;

DI DARE ATTO che la spesa dovrà essere imputata per €. 51.360,24 alla voce di conto economico 5020110150 "Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato" e per €. 5.911,36 alla voce di conto economico 601030310 "interessi passivi v/fornitori" del corrente Bilancio 2023 - Centro di responsabilità QC02105:

DI DICHIARARE il provvedimento immediatamente esecutivo;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla U.O.C Gestione Economico Finanziaria, alla U.O.C Area Legale e alla Confraternita di Misericordia di Caivano.

Il Direttore U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

TOMO DOMENICO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate

- Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate

– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate:

DI PRENDERE ATTO della sentenza del Tar Campania n.254/2023, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:

- **Di RICONOSCERE** alla Confraternita di Misericordia di Caivano l'importo di €. 51.360,24 a titolo di compenso revisionale ex art. 115 del D.Lgs. n.163/2006 ed €. 5.911,36 per interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, <u>dietro presentazione della relativa fattura</u>, a seguito dell'istruttoria condotta dalla U.O.C Acquisizione Beni e Servizi relativamente alla revisione prezzi secondo l'indice FOI per il servizio di trasporto infermi in emergenza 118;
- DI REVOCARE, in parte qua la Deliberazione n. 1045 del 19/11/2021 con la quale la ASL Napoli 3 Sud, limitatamente al periodo 2013-2015, ha escluso in toto l'applicabilità della clausola di revisione dei prezzi, come disposto in sentenza;

pag. 5

DI CONFERMARE la Deliberazione della Asl Napoli 3 Sud n. 1045 del 19/11/2021 nelle restanti parti;

DI DARE ATTO che la spesa dovrà essere imputata per €. 51.360,24 alla voce di conto economico 5020110150 "Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato" e per €. 5.911,36 alla voce di conto economico 601030310 "interessi passivi v/fornitori" del corrente Bilancio 2023 - Centro di responsabilità QC02105:

DI DICHIARARE il provvedimento immediatamente esecutivo;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla U.O.C Gestione Economico Finanziaria, alla U.O.C Area Legale e alla Confraternita di Misericordia di Caivano.

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

- Sostituisce la firma autografa)